

Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 - sexies (*ante causam*)

ex. 414 c.p.c.

-

**Richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex. art.
150 e 151 c.p.c**

**Con contestuale istanza di trattazione dell'udienza con modalità (scritta e/o
video);**

Per il sig. *Ciro Avanos*, c.

[REDACTED], rapp.to e difeso in virtù di
mandato in allegato difesa dall'Avvocato Gaetano Santagata
[REDACTED] e con questo elett.te dom.ta presso il suo studio sito in
sito in San Marcellino (Ce) alla Via Vincenzo Bellini, 17, 81030; dichiarando di
voler ricevere tutte le comunicazioni di rito all'indirizzo Pec:
[REDACTED] t come per legge.

- Ricorrente -

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CODICE
FISCALE MI: 80185250588),** IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., CON SEDE IN VIALE
TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA (RM), RAPPRESENTATO E DIFESO EX LEGE
DALL'AVVOCATURA DELLO STATO, TITOLARE DELL'INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA ESTRATTA DALL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLA



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

P.A. E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

DGPERSOHALESCUOLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

AGS.RM@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT

ADS.PG@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT

Resistente Principale -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE UMBRIA (C.F. 94094990549), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata estratta dall'indice dei domicili digitali della P.A. e dei Gestori di pubblici servizi ADS.PG@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT
DRUM@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T., RAPPRESENTATO E DIFESO EX LEGE DALL'AVVOCATURA DELLO STATO, TITOLARE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ESTRATTA DALL'INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLA P.A. E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI ADS.NA@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT
DRCA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PERUGIA (C.F. 80190390585), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, titolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata estratta dall'indice dei domicili digitali della P.A. e dei Gestori di pubblici servizi USPPG@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT

ADS.PG@MAILCERT.AVVOCATURASTATO.IT



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Resistente –

Destinatari notificazione per pubblici proclami.

Il GdL designato, se lo riterrà opportuno voglia autorizzare la notificazione del ricorso e pedissequo decreto per pubblici proclami con riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del servizio di pubblicazione. L'instaurando contraddittorio è limitato a tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativi, rispettivamente, al profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2025 / 2026. **Graduatoria provinciale permanente adottata con decreto: m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000682.21-08-2025.**

Controinteressati/resistenti –

Petiturum: procedura d'urgenza ex. art. 700 e 669 - sexies (ante causam) / 414 c.p.c., per la declaratoria di nullità, annullamento e / o disapplicazione del decreto di esclusione;

Causa petendi: illegittimità del decreto di esclusione per mancanza dei requisiti di ammissione nella graduatoria di III fascia e / o graduatoria permanente 24 mesi.

In via preliminare.

In rito. Competenza per territorio e materia.

1) Competenza per territorio.



Appare doveroso rispettare i criteri designati dal codice di rito per l'esatta determinazione della competenza per territorio e per materia.

Devono essere richiamate in termini generali la regola secondo cui la competenza si determina avuto riguardo "allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda" (art. 5 Cpc), nonché quella secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto (art. 413 Cpc), competenza questa esclusiva ed inderogabile. Solo qualora difettino gli elementi direttamente considerati dalla norma di cui al cit. art. 413, la S. Corte ha ritenuto di dover stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale (già espresso in relazione alla domanda dirette alla costituzione del rapporto di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente: v. Cass. Sez. U, 11043/2001; conf. Cass. 16536/2002) come espressione di un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883; Cass. n. 29438/2022).

Orbene, ciò premesso, considerato che l'odierno ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di CS – Collaboratore Scolastico a.s. 2024 / 2025 presso l'Istituto ubicato in Spoleto, appare rispettata, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale.

2) Competenza per materia.

In materia di personale scolastico, ove la P.A. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione

Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. D.lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 4 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010). L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – VI^a Sez. con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

DESCRIZIONE DEI FATTI

Che, il ricorrente presentava domanda di inserimento e / o aggiornamento inizialmente per la graduatoria di III fascia, successivamente domanda inserimento e / aggiornamento graduatoria 24 mesi, di seguito riportate:

- I) *Triennio 2017 – 2019* **(cfr. domanda all.to)**;
- II) *Triennio 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 - numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS_MODELLOD3.3097239.04-04-2018 –* **(cfr. domanda all.to)**;
- III) *Triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 – numero di protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5193890.21-04-2021 –* **(cfr. domanda all.to)**;



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

IV) *Graduatoria 24 mesi, protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9604760.14-05-2023.14-05-**2023 (cfr. domanda all.to);***

V) *Graduatoria 24 mesi, protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.10928059.18-05-2024.18-05-**2024 (cfr. domanda all.to);***

VI) *Graduatoria 24 mesi, protocollo n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.15499971.29-04-2025.29-04-**2025 (cfr. domanda all.to);***

Che, il ricorrente nella presentazione della domanda di inserimento e / o aggiornamento indicava i diversi profili cui aveva diritto a poter partecipare per possesso titoli;

Che, nelle domande di inserimento e / o aggiornamento il ricorrente indicava i servizi svolti presso le Istituzioni Scolastiche a partire dal 2019 al 2025. Il ricorrente, raggiunti i 24 mesi di servizio proseguiva all'inserimento e / o aggiornamento nella graduatoria 24 mesi;

Che, a partire dall'inserimento e / o aggiornamento graduatoria di III fascia il ricorrente ha presentato i titoli dichiarati in domanda e convalidati presso l'Istituzione ove il ricorrente ha svolto il primo rapporto di lavoro;

Che, tra i titoli dichiarati, il ricorrente ha accesso al profilo di collaboratore scolastico, ha sempre ricevuto incarichi per il medesimo profilo, in quanto possessore – del DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE -OPERATORE SERVIZI RISTORAZIONE- SETTORE CUCINA – conseguito presso Centro studi sannitico srl, Via Sant'Alfonso, 5 82015- Durazzano (BN) – il 15/07/2013 **(cfr. diploma di qualifica professionale all.to);**



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Che, per l'a.s. 2024 / 2025 il ricorrente risultava destinatario di un contratto di lavoro presso la Scuola Primaria D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO – profilo CS – a partire dal 12.09.2024 al 30.06.2025 **(cfr. contratto di lavoro all.to)**;

Che, medio tempore il ricorrente veniva raggiunto da un illegittimo decreto di depennamento e / o esclusione, notificato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Ufficio III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, dove con motivazione scarna, carente di chiarezze e trasparenza ed in totale assenza di un percorso fattuale e giuridico depennava e / o escludeva dalla graduatoria permanente 24 mesi per il seguente motivo **(cfr. decreto all.to)**: VISTI i D.D. n. 165,166,167,174,175,176,177 del 14/04/2025 con i quali sono stati indetti, nell'a.s. 2024/2025, i concorsi per titoli ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione delle graduatorie permanenti per la provincia di Perugia relative ai profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore scolastico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Operatore dei servizi agrari per l'a.s. 2025/26; VISTO in particolare l'art. 8 dei suddetti bandi di concorso che prevede l'esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale; VISTA la nota dell'USR Campania prot. n. 55635 del 21/07/2025 assunta a prot. n. 12671 del 22/07/2025 con la quale è stata trasmesso l'elenco di coloro i quali si sono avvalsi di diplomi di qualifica professionale illecitamente rilasciati dal "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN), successivamente utilizzati per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia, nonché per l'adesione alle graduatorie di I fascia del personale ATA; VISTA la domanda di ammissione prodotta per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia prot.n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5193890.21-04-2021, nonché per l'adesione alle graduatorie di I fascia del personale ATA prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9604760.14-05-2023.14-05-2023 e di aggiornamento della predetta graduatoria prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.15499971.29-04-2025.29-04-2025 dal Sig. Avanos Ciro; DECRETA 1) Il servizio prestato dal Sig. Avanos Ciro in seguito all'inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia non è valido ai fini giuridici in quanto prestato senza un valido titolo di accesso; 2) L'esclusione del Sig. Avanos Ciro, nato a Scafati (SA) il 08/12/1992 dal concorso per l'accesso al profilo di Collaboratore scolastico per mancanza dei seguenti requisiti: • titolo di accesso e anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e svolto presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato.



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Che, il diploma di qualifica professionale è stato conseguito dal ricorrente in maniera lecita, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione; inoltre, si vuole far presente, che i titoli indicati nella domanda di inserimento e / o aggiornamento sono stati convalidati dalla Direzione Didattica Statale 1 Circolo con prot n. 5345 /VII.9.1.1. del 17.11.2021 **(cfr. decreto di convalida e stato matricolare all.to);**

Che, avverso il predetto decreto di esclusione e / o depennamento veniva proposto reclamo e contestualmente veniva inviata diffida **(cfr. reclamo e diffida all.to).** Avverso le seguenti difese stragiudiziali promosse dal ricorrente, l'Amministrazione riscontrava: In riscontro alla richiesta di accesso agli atti (All. A), si trasmette la nota dell' USR Campania, con gli omissis delle parti non d'interesse e/o non ostensibili per legge ed estratto dell' elenco di cui all' allegato 11 ove al n. 34 è indicato Avanos Ciro (All. 1). In riscontro al reclamo in oggetto (All. B), allo stato, si ritiene di non poter accogliere quanto richiesto e di confermare quanto disposto con il decreto prot.n. 596 del 13/08/2025.

Nonostante veniva presentata una richiesta chiara, l'Amministrazione in maniera ostinata e ripetuta affermava che il titolo conseguito dal ricorrente, dopo essere stato convalidato ed utilizzato per i diversi incarichi fino ad arrivare alla graduatoria permanente dei 24 mesi, è stato conseguito in maniera **“ILLECITA”**, senza indicare specificatamente e dettagliatamente la natura di tale **“ILLEICITA”**. Anzi, l'Amministrazione si limita a riportare la nota dell'Usr Campania che al pari della risposta dell'Usr Umbria è carente di trasparenza e chiarezza **(cfr. Risposta pec 241 allegati - Riscontro 241 Avanos - Elenco Usr Campania);**

Che, il ricorrente nell'anno scolastico in cui ha conseguito il diploma di qualifica professionale ha effettivamente sostenuto le prove d'esame;



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Pur volendo, non si è capiti sulla base di cosa l'Usr Campania, successivamente applicata dall'Usr Umbria, abbia adottato una nota adducendo che i titoli di diversi utenti, incluso l'odierno ricorrente, siano stati conseguiti illecitamente presso il Centro studi sannitico srl, Via Sant'Alfonso, 5 82015- Durazzano (BN). Nonostante, quest'ultimo, abbia ottenuto il giusto riconoscimento per il rilascio dei titoli;

Che, il ricorrente rientrava nella graduatoria provvisoria – permanente personale ATA – adottata con decreto n. m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012815.23-07-2025, **mentre non risultava**, a causa del predetto decreto, **nella graduatoria definitiva** – permanente personale ATA – adottata con decreto n. m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000682.21.08.2025;

Che, dietro la notifica del predetto decreto di esclusione e / o depennamento ci sono tante domande che non hanno trovato alcuna risposta da parte dell'Amministrazione resistente. In tale circostanza, l'unico a subire un pregiudizio grave, visto il punteggio posseduto ed il posto occupato in graduatoria, è il ricorrente il quale avrebbe ottenuto l'incarico anche per l'a.s. 2025 / 2026, invece è risultato destinatario da parte dell'Amministrazione un decreto di esclusione e / o depennamento privo di qualsivoglia motivazione chiara e trasparente. Non è stato in alcun modo chiarita la natura "lecita – illecita" del diploma di qualifica professionale conseguito presso il predetto Centro studi. Si osserva, l'onere della prova per aver correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, anche in applicazione del cd. principio di vicinanza della prova, poiché è colui che attribuisce gli incarichi a tempo determinato ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, ordine di preferenze, eventuali titoli di priorità). Infatti, "la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”, con la conseguenza che “ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa” (**v. Cass. 6008/2012; Cass. n. 20484/2008).**

Pertanto, il ricorrente ritenuto l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione nell'adottare il predetto decreto di depennamento e / o esclusione, ha ritenuto doveroso adire l'intestato Tribunale e proporre ricorso ex. 700 c.p.c. e 669 - sexies (*ante causam*) - ex. 414 c.p.c.;

Per tutti i motivi sopra rassegnati, il ricorrente, propone ricorso per i seguenti motivi di DIRITTO

Domanda cautelare ex. art. 700 c.p.c ante causam (sussistenza del periculum in mora e fumus boni iuris).

Sussistenza del fumus boni iuris.

Nel merito.

1) Illegittimità del decreto di depennamento e / o esclusione per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ex. art. 7, L. 241/1990.

Nel caso di specie, il decreto di esclusione e / o depennamento assunto dall'Amministrazione in violazione della L. 241/1990, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell’ambito delle graduatorie ATA d’istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto della odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie permanenti per la provincia di Perugia per l’a.s 2025/2026.

Tale motivo d’impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell’iter istruttorio, connotato da violazione d’ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l’avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’Amministrazione può ovviare all’invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l’Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere. Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessato, odierno ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. All'odierno ricorrente ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa lex specialis della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative. In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte "ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)".

In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto



che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione. Nella

fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

2) Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990.

Il decreto di esclusione e / o depennamento adottato dall'Amministrazione Scolastica ha natura di atto amministrativo, privo di motivazione. Infatti, a seguito della sua adozione in alcun modo l'Amministrazione ha chiarito la natura "illecita" del diploma di qualifica professionale. Sulla stessa scia, anche la nota adottata dall'Usl Campania è priva di motivazione, dove non esplicita con chiarezza e trasparenza il motivo per il quale il diploma di qualifica professionale risulterebbe illecito. Pertanto, il decreto di depennamento – esclusione viola **l'art. 3, L. 241/1990**: Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Va premesso che l'obbligo motivazionale contenuto nell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 costituisce un principio di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni espressamente rese



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

esplicite dal legislatore ovvero individuate in sede giurisprudenziale. Al di fuori di tali eccezioni, si applica il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l'*iter* logico seguito dall'Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell'esercizio del pubblico potere. La motivazione del provvedimento amministrativo permette al destinatario di risalire al percorso logico-giuridico compiuto dall'amministrazione e alle ragioni che hanno condotto all'emanazione di tale atto. Ciò al fine di permettere di accertare che il potere sia stato esercitato correttamente, obbligo che deve essere stimato caso per caso, relativamente alla tipologia del provvedimento adottato (TAR Calabria Catanzaro 26/2/2015 n. 382); L'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivo del provvedimento riguardante la sua richiesta (TAR Emilia Romagna Bologna 15/2/2017 n. 127);

3) Validità del diploma di qualifica professionale. Centro Studi Sannitico srl autorizzato al rilascio dei titoli.

Occorre precisare che il titolo conseguito dal ricorrente, regolarmente inserito nelle diverse domande *ex actis* è stato conseguito nel rispetto delle regole elaborate in materia. Tutti i titoli riportati e conseguiti dal ricorrente sono stati all'epoca della sottoscrizione del primo rapporto di lavoro convalidati dall'Istituto, dove non Ebbe a rilevare alcuna natura illecita del titolo per l'accesso al profilo di – Collaboratore Scolastico -. Vieppiù, il ricorrente ha seguito l'intero iter – procedurale per poter conseguire il diploma di qualifica professionale rilasciato dal Centro Studi Sannitico, ad oggi ritenuto illecito dall'Amministrazione Scolastica. Ebbene, nemmeno è possibile contestare la natura dell'Istituto che ha rilasciato il predetto diploma di qualifica professionale, in quanto ha ottenuto il riconoscimento



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

per poter rilasciare i titoli.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del Tar Napoli (sentenza 414 del 18/01/23), ha così statuito: “Non convince, al riguardo, quanto sostenuto dall’appellante circa la mancanza dell’autorizzazione a sostenere gli esami nell’anno scolastico 2012/2013, risultando evidente che era allora operativo il provvedimento che annullava la parificazione, poi superato dagli effetti retroagenti della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015. Diversamente opinando, tali effetti retroattivi resterebbero nei fatti *tamquam non esset*. Né paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto di appello sulla effettività e regolarità delle procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito dell’autorizzazione. L’appello, pertanto, va respinto, restando, in ultimo, da evidenziare che ad analoghi approdi è di recente pervenuta la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17223 del 2023 (cfr produzione 26.8.2023 della parte interveniente *ad opponendum*) laddove ha affermato al capo 2.7. che: “avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell’U.S.R. per la Campania riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall’a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l’abilitazione del “Centro studi sannitici” a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell’Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito».”

Il Tar Napoli nella pronuncia confermata in appello aveva già rigettato le censure dell’amministrazione scolastica sulla validità delle commissioni di esame così statuendo: “Ha errato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento nel disconoscere il valore dei titoli rilasciati medio tempore dall’istituto ricorrente, facendo incorrere in molteplici vizi di legittimità -nei sensi dei denunciati eccessi di potere, sub specie di varie figure



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

sintomatiche, e violazione di legge – la propria azione e gli atti posti in essere in svolgimento di essa e qui impugnati.” Il giudice amministrativo a tale conclusione perveniva argomentando che “nel caso di specie, nessuna deroga all’efficacia retroattiva dell’annullamento dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 è stata posta dal Consiglio di Stato nella pronuncia del 2015, così come, in esecuzione dell’anzidetta pronuncia, nessun limite all’efficacia retroattiva del conseguente riconoscimento di parità scolastica, in favore dell’istituto ricorrente, è stato posto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania (decreto n.360/U del giorno 11/01/2016), laddove, invece, detto Ufficio ha precisato inequivocabilmente che detto riconoscimento decorreva dall’a.s. 2012/2013”

Sulla stessa linea argomentativa la sentenza della **C. App Torino** n. 287/2022 pubbl. il 18/05/2022 “è pacifico che l’istituto “Centro Studi Sannitico” è stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall’a.s. 2012/13 con decreto della stessa amministrazione resistente (prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania); è altresì certo che effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall’art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica); neppure può negarsi, perché espressamente previsto, che il succitato decreto, oltre a riconoscere retroattivamente la parità scolastica all’istituto in oggetto, ordinava altresì l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni (“**E’ fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare**”). Tale previsione, che ricalca quella dettata dall’art. 4, co. 5, del **D.M. n. 83/2008** cit., impone al CSS, fra l’altro, l’aggiornamento



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

dell'anagrafe degli alunni e degli esiti degli esami e siffatto obbligo, non essendo circoscritto temporalmente ad un determinato anno scolastico, non può dunque che riguardare tutti gli anni scolastici (ed i relativi alunni ed esami) a partire dal momento in cui il CSS è stato riconosciuto istituto paritario e quindi dall'a.s. 2012/13. Ne segue che l'Amministrazione, riconoscendo al CSS la parità a partire da tale anno scolastico senza alcuna limitazione o precisazione in merito agli esami sostenuti dagli iscritti nell'anno scolastico 2012/2013, non ha inteso limitare in alcun modo la portata del riconoscimento ed ha quindi voluto attribuire allo stesso gli effetti suoi propri come previsti dall'ordinamento operando una vera e propria sanatoria con efficacia ex tunc che ha interessato anche le sessioni di esame (anche perché, diversamente, il riferimento all'anno scolastico 2012/2013 non avrebbe alcun senso) **(Consiglio di Stato, sentenza n. 1317/2024).**

Con la pronuncia in oggetto la Corte territoriale di Roma afferma "È pacifico che il Centro Studi Sannitico sia stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa, ha annullato ex tunc i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità, ed ha ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni. Il motivo portante dell'appello è quindi fondato, sulla scorta delle seguenti ragioni espresse dalla Suprema Corte (17223/2023) in un caso del tutto analogo, sempre riguardante il Centro Studi Sannitico, che questa Corte condivide **(Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4321/2024).**



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

4) Validità del diploma di qualifica professionale. Obbligo dell'Amministrazione Scolastica a proporre querela di falso.

Appare opportuno, riassumere le contestazioni del ricorrente. Il ricorrente, conseguiva il diploma di qualifica professionale – utile per l'accesso nel profilo di CS – presso il Centro Studi Sannitico srl. Il predetto diploma di qualifica professionale veniva registrato cert. N.ro 0112, votazione 100/centesimi – operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina -.

Inaspettatamente, il ricorrente, raggiunto i 24 mesi di lavoro per poter accedere nella graduatoria permanente riceveva la notificazione di un decreto di depennamento e / esclusione. Il diploma di qualifica professionale n. 0112, rilasciato dal Presidente della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 187 comma 1 d.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'art. 199 ult. comma d.lgs. n. 297/1994, è da qualificarsi titolo originario.

Non è dubitabile la qualità di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione esaminatrice, che negli esami per la qualifica in esame, presso gli istituti paritari, è esterno all'istituto (art. 1 D.M. n. 6/2007), nominato dal Dirigente preposto, nel rispetto dell'ordine di precedenza fissato dall'art. 5 D.M. cit. (art. 3 comma 1 e 2 D.M. n. 6/2007).

Stante l'equiparazione con la scuola pubblica, effettuata da ultimo dalla L. n. 62/2000, non è dubitabile la qualità di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione esaminatrice presso gli istituti paritari (con riferimento alla previgente disciplina della L. n. 86/1942 sulla qualità di pubblico ufficiale del Dirigente Scolastico, dell'insegnante della scuola privata riconosciuta e sulla qualità di atto



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione

Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

pubblico del registro di classe cfr. Cass. pen. sez. 5 sent n. 38566/2015; Cass. pen. sez. 5 sent n. 3004/1999; Cass. pen. sez. 5 sent. n. 9793/2006).

Ai sensi dell'art. 2700 c.c.: "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza", senza tuttavia che tale peculiare efficacia probatoria si estenda al contenuto intrinseco dell'atto pubblico medesimo". Il diploma di qualifica (come il diploma scolastico e il diploma di laurea) è certamente atto pubblico originario in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta di avere, nell'esercizio delle sue funzioni, compiuto personalmente accertamenti sul compimento di un determinato ciclo di studi, sull'esito favorevole degli esami prescritti, sul conseguimento della licenza di una determinata scuola, sul conseguimento del diploma (di qualifica, di maturità o del titolo di dottore) (ex multis Cass. pen. sez. 5 sent. n. 6321/1973). In ambito civilistico, l'atto pubblico avente fede fidefacente è quello adottato dal pubblico ufficiale al quale la legge attribuisca espressa funzione certificativa, la cui efficacia probatoria è piena, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In materia di falso si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica che attiene al suo contenuto. La prima concerne la genuinità del documento: può ricorrere la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o un'alterazione dello stesso, perché si riscontra un'artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione. La falsità



ideologica attiene, invece, alla non veridicità del contenuto del documento. Stante i limiti dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico fidefacente, la querela di falso investe gli aspetti di autenticità/provenienza dell'atto (falso materiale) e la falsità ideologica (non veridicità), quando abbia ricadute sull'elemento estrinseco dell'atto pubblico. Il giudicante ritiene, che, in assenza di querela di falso, l'efficacia di prova legale del diploma di qualifica prodotto non possa essere posta in discussione.

5) Risarcimento del danno per mancata assegnazione dell'incarico.
Risarcimento del danno economico e giuridico.

Il ricorrente, a seguito dell'illegittimo comportamento assunto dall'Amministrazione Scolastica, dove con decreto di depennamento e / o esclusione è stato escluso dalla graduatoria permanente 24 mesi, ha disconosciuto ai fini giuridici il servizio prestato nella graduatoria di III fascia, tale comportamento sta arrecando un grave pregiudizio al sig. Avanos.

Infatti, il ricorrente non avendo sottoscritto alcun contratto di lavoro e subendo l'esclusione dalla graduatoria ha provveduto a presentare domanda NASPI (**cfr. domanda naspi all.to**) accolta regolarmente. Nonostante la percezione del beneficio assistenziale, ciò non basta a ristorare il ricorrente dal danno patrimoniale subito, il quale non vede riconoscersi né le differenze retributive – **stipendi e accessori** - né il punteggio per la sottoscrizione del contratto di lavoro.

RICONOSCIMENTO GIURIDICO E ECONOMICO.

Necessaria precisazione.

Oltre a dover riconoscere e / attribuire nuovamente il punteggio conseguito dal ricorrente per aver svolto servizio presso diversi Istituti, a seguito del disconoscimento giuridico – come riportato nel decreto di esclusione – dei servizi



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

svolti presso le Istituzioni Scolastiche, occorre riconoscere il punteggio per l'a.s. 2025 / 2026 e per ogni anno perso a seguito della durata del procedimento de quibus
- IL RICORRENTE E' TITOLARE DI UN PUNTEGGIO CHE GLI AVREBBE PERMESSO DI LAVORARE ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO CORRENTE
- **TENUTO CONTO DEL PROFILO DI APPARTENZNE COLLABORATORE SCOLASTICO.**

Mentre, ai fini economici appare gratificante per il ricorrente ottenere il riconoscimento delle retribuzioni perse a seguito del mancato conferimento degli incarichi che avrebbe potuto conseguire: **IN CONSIDERAZIONE DEL CCNL 2019 – 2021 LA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DI UN COLLABORATORE SCOLASTICO AMMONTA AD EURO 16.119,72 (0-8 ANNI DI SERVIZIO PRESTATO) e / oltre accessori di legge salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;**

IN SUBORDINE. RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE IN VIA EQUITATIVA.

Fermo restando il riconoscimento ai fini giuridici.

Voglia il GdL designato, disporre un adeguato e rispettoso risarcimento del danno in via equitativa per tutte le retribuzioni perse e/ oltre accessori di legge salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

Il risarcimento del danno in via equitativa è disciplinato dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile. Ai sensi dell'art. 1226 c.c., *“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”* L'art. 2056 c.c., che regola il risarcimento del danno da fatto illecito, richiama espressamente le disposizioni previste per l'inadempimento contrattuale, tra cui appunto l'art. 1226.



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Questa disciplina consente al giudice di liquidare il danno in misura equitativa quando la sua esatta quantificazione risulti difficile o impossibile.

La parte che agisce per il risarcimento del danno non è tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, l'entità, potendo affidarsi alla liquidazione equitativa del giudice sulla base di elementi acquisiti o acquisibili (Corte di Cassazione, ordinanza n. 14288/2025).

Domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e 669 - sexies (ante causam):

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Presupposti per l'applicazione del procedimento d'urgenza sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Il primo requisito viene inteso come probabile esistenza del diritto cautelare, mentre il secondo attiene al pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio che, tenuto conto delle circostanze di fatto, si presenta come imminente ed irreparabile. Infatti, l'irreparabilità deve essere intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile.

Sulla sussistenza del fumus boni iuris: questo è senz'altro ravvisabile ed infatti il ricorso, per tutte le motivazioni sopra esposte, è certamente ammissibile e fondato e sarà sicuramente accolto.



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Sul periculum in mora: *Il periculum in mora nell'ambito di un giudizio cautelare promosso dal dipendente pubblico ed avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto al trasferimento, illegittimamente revocato dalla Pubblica Amministrazione di destinazione, sussiste allorquando, nelle more di un eventuale giudizio di merito, il diritto del ricorrente subirebbe un vulnus che, coinvolgendo la sua più intima sfera personale e familiare, certamente non potrebbe trovare adeguato ristoro nell'eventuale sentenza favorevole emessa all'esito di tale giudizio (nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora sul presupposto che l'illegittima revoca del trasferimento disposta dalla Pubblica Amministrazione fosse idonea ad incidere sugli impegni familiari della ricorrente, che erano senz'altro aumentati, se non addirittura più che raddoppiati, in seguito alla nascita del secondo figlio) (Sez. Giurisprudenza, 15151 - pubbl. 01/07/2010).*

L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, ordinanza del 10.2.2012 – Tribunale di Lecce 08.01.2013).



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Pregiudizio imminente e irreparabile: Nel reiterare le eccezioni del ricorso, risulta evidente che il ricorrente stia subendo un danno da parte dell'Amministrazione Scolastica. Infatti, è risultato destinatario di un decreto di depennamento e / esclusione dove non solo è stato escluso dalle graduatorie permanente, bensì disconosce anche tutti i punteggi conseguiti per i servizi prestati (svolti durante l'inserimento nella graduatoria di III fascia). Inoltre, la situazione sembra surreale in quanto dal 2019 al 2025 il ricorrente ha svolto la propria attività per il profilo di Collaboratore Scolastico, con lo stesso titolo che secondo l'Amministrazione Scolastica risulta essere stato conseguito illecitamente. Non solo, i titoli sono stati convalidati dalla scuola capo fila, passati davanti dal Dirigente Scolastico. **E' EVIDENTE CHE IL RICORRENTE STA SUBENDO UN GRAVE PREGIUDIZIO, SIA ECONOMICO CHE GIURIDICO.**

Il ricorrente, sta subendo un danno economico grave in quanto sta percependo la NASPI, con una durata temporanea, senza vedersi erogare la retribuzione che gli spetterebbe a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART.
669 SEXIES C.P.C.**

Attesa la delicatezza e l'urgenza della tutela invocata con il presente ricorso, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, di applicarsi la disciplina di cui all'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. adottando un provvedimento cautelare inaudita altera parte, stante



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

le esigenze di celerità e tenuto conto della circostanza che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

RICORRE

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'On.Tribunale adito accolga le seguenti,

CONCLUSIONI (domanda cautelare)

Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

accertata l'illegittimità del decreto R.000596 del 13.08.2025, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ufficio - III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, di esclusione e decadenza dalle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2025/26, **ordinare** l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali permanenti, con il ripristino del punteggio (26,00 punti come collaboratore scolastico) e recuperare il punteggio a fini giuridici del servizio prestato per le annualità riportate nello stato matricolare **(cfr. all.to)**;

accertata l'illegittimità del decreto adottato dall'Amministrazione Scolastica, accogliere il ricorso per tutte le motivazioni **ut supra**;

ordinare l'Amministrazione Scolastica a riconoscere il punteggio disconosciuto con il decreto di esclusione e / o depennamento, per tutti i servizi svolti presso le Istituzioni Scolastiche, nel periodo di inserimento nella graduatoria di III fascia;



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

condannare, l'Amministrazione Scolastica, in qualità di datore di lavoro pubblico, **accertato** l'illegittimo comportamento, al risarcimento per il recupero delle retribuzioni non riconosciute quantificate nel capo 5) del ricorso, al netto di quanto eventualmente percepito (a titolo di Naspi) e/ oltre accessori di legge salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e riconoscimento ai fini giuridici – punteggio -; **in subordine**, condannare l'Amministrazione Scolastica, in via equitativa ex. art. 1226 c.c. al risarcimento del danno patrimoniale, con riconoscimento ai fini giuridici del punteggio;

adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

condannare la parte resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari della presente fase cautelare, da distrarsi in favore del difensore antistatario, con liquidazione ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore della controversia e alla fase del procedimento, nonché alla complessità della lite, al numero e all'importanza delle questioni trattate, al pregio dell'opera prestata e al risultato conseguito (**segue prospetto**).

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 2.007,00

Spese generali (15% sul compenso totale) € 301,05

Cassa Avvocati (4%) € 92,32

Totale imponibile € 2.400,37

IVA 22% su Imponibile € 528,08

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 2.928,45

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 461,61



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

Totale documento € 2.466,84

NEL MERITO: Previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

nel merito, **accertata** l'illegittimità del decreto R.000596 del 13.08.2025, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ufficio - III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, di esclusione e decadenza dalle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2025/26, **ordinare** l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali permanenti, con il ripristino del punteggio (26,00 punti come collaboratore scolastico) e recuperare il punteggio a fini giuridici del servizio prestato per le annualità riportate nello stato matricolare **(cfr. all.to)**;

accertata l'illegittimità del decreto adottato dall'Amministrazione Scolastica, accogliere il ricorso per tutte le motivazioni **ut supra**;

ordinare l'Amministrazione Scolastica a riconoscere il punteggio disconosciuto con il decreto di esclusione e / o depennamento, per tutti i servizi svolti presso le Istituzioni Scolastiche, nel periodo di inserimento nella graduatoria di III fascia;

condannare, l'Amministrazione Scolastica, in qualità di datore di lavoro pubblico, **accertato** l'illegittimo comportamento, al risarcimento per il recupero delle retribuzioni non riconosciute quantificate nel capo 5) del ricorso, al netto di quanto eventualmente percepito (a titolo di Naspi) e/ oltre accessori di legge salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e riconoscimento ai fini giuridici – punteggio -; **in subordine**, condannare



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

l'Amministrazione Scolastica, in via equitativa ex. art. 1226 c.c. al risarcimento del danno patrimoniale, con riconoscimento ai fini giuridici del punteggio;

adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione.

condannare il resistente MIM, in persona del ministro pro-tempore, e gli uffici periferici interessati, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio (di Merito) con distrazione in favore dello scrivente avvocato (segue prospetto).

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 3.164,00

Spese generali (15% sul compenso totale) € 474,60

Cassa Avvocati (4%) € 145,54

Totale imponibile € 3.784,14

IVA 22% su Imponibile € 832,51

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 4.616,65

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 727,72

Totale documento € 3.888,93

In via istruttoria, a seguito della costituzione in giudizio delle parti resistenti e in relazione alle difese da esse svolte, il ricorrente, ferme le domande e deduzioni già svolte, articolerà i mezzi istruttori, riservandosi di integrare o modificare le richieste istruttorie all'esito delle eventuali produzioni documentali avversarie:

Documentazione allegata:

Procura alle liti; Esenzione Contributo Unificato; Informativa Privacy;
Domande inserimento III fascia; Domande 24 mesi; Diffida - Reclamo +



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

ricevute; Contratto di lavoro a.s. 2024 / 2025; Diploma di qualifica professionale; Riscontro istanza 241 + pec con allegati; Domanda Naspi; Stato matricolare + decreto convalida punteggio; Graduatorie provvisorie e definitive 24 mesi;

Dichiarazione di valore ai sensi di legge: Il ricorrente, dichiara ai sensi di legge di essere esonerato dal versamento del contributo unificato;

Salvis juribus.

San Marcellino (CE)

Con Osservanza

Avvocato Gaetano Santagata



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 150 e 151 C.P.C.

Il GdL designato, se lo riterrà opportuno voglia autorizzare la notificazione del ricorso e pedissequo decreto per pubblici proclami con riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del servizio di pubblicazione. L'instaurando contraddittorio è limitato a tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativi, rispettivamente, al profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2025 / 2026. **Graduatoria provinciale permanente adottata con decreto:** m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000682.21-08-2025.

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

CHE, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento; CHE, l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della *Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, [...] non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale*



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...];

CHE, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente; CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; CHE, vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; CHE, anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che [...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

SI CHIEDE

al GdL designato,



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

se lo riterrà opportuno autorizzare e / o disporre la notificazione ex art. 150 e 151 c.p.c. - del ricorso e pedissequo decreto - nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativi, rispettivamente, al profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2025 / 2026. **Graduatoria provinciale permanente adottata con decreto:** m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000682.21-08-2025.

Di volere autorizzare la notificazione (ex. artt. 150 e 151 c.p.c.) con modalità diverse da quelle ordinarie del ricorso, del ricorso e del decreto di fissazione udienza, nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativi, rispettivamente, al profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2025 / 2026. **Graduatoria provinciale permanente adottata con decreto:** m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000682.21-08-2025, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per l'Umbria e Campania (<https://istruzione.umbria.it/>) – (<https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania>) , Ministero del Merito e dell'Istruzione (<https://www.mim.gov.it/>) e Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia (<https://istruzione.umbria.it/category/ambito-territoriale-perugia/>).

San Marcellino CE

avv. Gaetano Santagata



Studio Legale
Gaetano Santagata
Patrocinante in Cassazione
Via V. Bellini n.17 - (081/5043182)
81030 San Marcellino (CE)
P.iva 03500840610
3925117378- 3341526724.
avv.gaetanosantagata@pec.it

**ISTANZA RICHIESTA DI TRATTAZIONE DELL'UDIENZA A DISTANZA CON
MODALITA' AUDIOVISIVA e/o NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA**

All'Ill.mo Tribunale Adito – Giudice del Lavoro,

Il sottoscritto avv. Gaetano Santagata, (SNTGTN88L11B963E) con studio sito in sito in San Marcellino (CE) alla via V Bellini n. 17, quale difensore **Ciro Avanos,** c.f. VNSCRI92T08I483L, nato il 08.12.1992 a Scafati NA, residente in Vicolo Oscuro 2, Perugia, 06039.

FA ISTANZA

per richiedere la trattazione del presente giudizio, **in quanto tutto provato documentalmente,** venga disposta con modalità telematiche audiovisiva e/o note di trattazione scritta secondo la normativa del codice di rito.

San Marcellino (CE)

avv. Gaetano Santagata

